

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 663

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUGLIERI, PAINI, ROSCIA e PAGLIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1992

Abrogazione della tassa di concessione governativa sulle società

ONOREVOLI SENATORI. - Il 30 giugno di ogni anno scade il termine per il versamento della tassa di concessione governativa dovuta dalle società iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

La suddetta tassa è stata istituita con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Gli importi da versare per ciascun tipo di società hanno subito nel tempo numerose variazioni sino a trovare una definitiva quantificazione con il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che all'articolo 10, comma 4, stabilisce i seguenti importi: lire 4.000.000 per le società per azioni, lire 2.500.000 per le società a responsabilità limitata e lire 500.000 per le società di persone.

È noto come sin dalla sua prima applicazione sono sorte controversie circa la legittimità della stessa, in quanto ritenuta in contrasto con gli articoli 10 e 12 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969.

Infatti, l'articolo 10 stabilisce che «gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione sotto qualsiasi forma... c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».

Il successivo articolo 12 stabilisce, che gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11, determinate imposte o (lettera e) «diritti di carattere remunerativo».

La questione è stata ripetutamente rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità europee da parte di tribunali italiani, perchè venga decisa a sensi dell'articolo 177 del Trattato di Roma:

1) se la tassa di concessione governativa imposta dall'articolo 36, n. 8, della legge 27 aprile 1989, n. 154, sia compatibile con l'articolo 10, lettera c) della menzionata direttiva;

2) se gli importi stabiliti giustifichino il «diritto di carattere remunerativo» previsto alla lettera e) dell'articolo 12 della direttiva CEE per il servizio reso dall'Amministrazione dello Stato.

Ad un esame sereno della questione, va da sè, che il contrasto con l'articolo 10, lettera c) della direttiva CEE sussiste, mentre sembra fuori di dubbio che l'introito globale della tassa vada ben oltre il rimborso per il costo del servizio reso dallo Stato.

Da un esame fatto a campione presso la Cancelleria di tribunale di un piccolo centro commerciale (Imperia) si è rilevato come a fronte di un introito di lire unmiliardocinquentotrentumilioni (tenuto conto delle variazioni di tariffa precisate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333), si può quantificare un costo di lire sessantamilioni per il mantenimento del servizio.

Se a ciò si aggiunge, che per ogni atto amministrativo posto in essere (certificazioni, note di trascrizioni, eccetera) le società sono tenute tra marche, diritti di cancelleria e balzelli vari ad esborsi dell'ordine di 60/100 mila lire, la copertura delle spese sostenute dall'amministrazione appare più che sufficiente. È chiaro, quindi, che se la pronuncia della Corte di giustizia di Lussemburgo dovesse essere sfavorevole - come appare probabile - allo Stato italiano,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si innescherebbe un contenzioso pauroso, con la richiesta di rimborso da parte delle società per le tasse pagate (14 mila miliardi finora incassati dallo Stato) che metterebbe a dura prova il già dissestato bilancio pubblico.

Appare pertanto più opportuno ai relatori proporre l'abrogazione della normativa che istituisce e quantifica la tassa sulle società, al fine di evitare che con il passare del tempo i danni per l'Amministrazione finanziaria si dilatino in maniera rilevante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati.

2. L'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 1.600 miliardi, si provvede mediante:

a) ripristino su tutto il territorio nazionale, escluse le zone di franchigia doganale, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento sui combustibili per riscaldamento;

b) riduzione adeguata delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 1° marzo 1968, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.